



COMUNE DI TINNURA

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero Categoria: 2

Amministratori

Responsabile: Fadda Pietro

in data 07/05/2021

OGGETTO:

**ORDINANZA DEL SINDACO N. 2 DEL 07/05/2021 - OGGETTO:
ORDINANZA ANTINCENDIO 2021**



COMUNE DI TINNURA

PROVINCIA DI ORISTANO

Prot. n. 1473 del 07/05/2021

ORDINANZA DEL SINDACO N. 2 DEL 07/05/2021

OGGETTO: ORDINANZA ANTINCENDIO 2021

VALIDITA' TEMPORANEA

IL SINDACO

CONSIDERATO che:

I terreni incolti, recintati e non, siti sia all'interno sia all'esterno del centro urbano di Tinnura, con presenza di rovi, erbacee ed arbusti, possono creare problemi di igiene, di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

L'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del centro urbano comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

VISTA la seguente normativa e richiamate le relative successive modifiche e integrazioni:

- La Legge n. 353/2000, "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*";
- Il D.lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali;
- L' art. 7) 1-bis del D.Lgs. n. 267/2000 in tema di sanzioni amministrative;
- Il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- Il Capo III del Decreto Legislativo 8 Marzo 2006, n. 139, in materia di Prevenzione Incendi;
- Gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;
- La Legge Regionale 27 aprile 2016, n. 8 "*Legge forestale della Sardegna*";
- La Delibera di Giunta Regionale n. 15/7 del 23.04.2021 e le allegate "*Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio boschivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016*" – Aggiornamento 2021;
- La vigenza del periodo ad elevato pericolo di incendio boschivo dal 1° giugno al 31 ottobre;

RICHIAMATE espressamente le "Prescrizioni Regionali antincendio", allegate alla Delibera G.R. n. 15/7 del 23.04.2021, che dettano le prescrizioni di contrasto alle azioni, anche solo potenzialmente determinanti l'innescò di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 comma 3, della Legge 353/2000;

ORDINA

Entro il 1° giugno del 2021:

- a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno **3 metri** calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
- b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui alla lettera a), o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a **10 metri**;
- c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno **3 metri** di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 28 delle "Prescrizioni Regionali antincendio", allegate alla Delibera G.R. n. 15/7 del 23.04.2021, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno **5 metri** di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui alla lettera a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a **5 metri**.

I predetti interventi, a cura e spese dei proprietari e conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo siti nel Comune di Tinnura, ivi compresi **l'estirpazione di sterpaglie e cespugli e il taglio di siepi vive, vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade**, dovranno essere comunque effettuati **entro e non oltre il 1° Giugno 2021**, provvedendo correttamente alla rimozione di rifiuti e prodotti e quant'altro possa esser nocivo per l'incolumità e l'igiene pubblica e mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali da non accrescere il pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica e il pericolo d'incendi; con l'avvertenza che, in caso di inosservanza, l'Ufficio Tecnico Comunale, trascorso inutilmente il termine indicato, effettuerà d'ufficio ed in danno dei trasgressori la pulizia dei luoghi, mediante i competenti funzionari e organi, con l'assistenza della Forza Pubblica per l'accesso alla proprietà.

Entro il 1° giugno del 2021, i condomini, le comunioni private, i proprietari, gli amministratori, i gestori ed i conduttori degli insediamenti turistico-ricettivi, di campeggi, di villaggi turistico-alberghieri ed alberghi, ristoranti, agriturismi, discoteche, locali di spettacolo e intrattenimento ubicati in qualunque terreno o zona urbanistica e a prescindere dalla classe di uso del suolo in cui l'insediamento è inserito, sono tenuti a dare attuazione alle norme di sicurezza antincendio di cui agli articoli 21-23 delle "Prescrizioni Regionali antincendio", allegate alla Delibera G.R. n. 15/7 del 23.04.2021.

CONTROLLI E SANZIONI

Il Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Vigili Urbani, le Guardie Campestri e la Compagnia Barracellare di Tinnura vigileranno al fine di imporre la più stretta osservanza delle presenti disposizioni e delle norme e regolamenti in materia di incendi e perseguiranno i trasgressori a norma di legge. In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

Le violazioni saranno punite a norma dell'articolo 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 1.032,00 (milletrentadue/00) e non superiore a euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00), della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 e dell'art. 7-bis c.1-bis del D. Lgs. 267/2000, che estende l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge o di specifiche norme regolamentari.

Chiunque avvisti un incendio o sia in possesso di informazioni utili all'individuazione del responsabile di un incendio è tenuto a segnalarlo al numero verde telefonando al numero verde 1515 del Corpo

forestale e di vigilanza ambientale (CFVA), al 115 dei Vigili del fuoco (VVF), al 113 della Polizia di Stato o al 112 dei Carabinieri.

COMUNICA

Ai sensi dell'art. 8 delle "Prescrizioni Regionali antincendio", allegata alla Delibera G.R. n. 15/7 del 23.04.2021, la pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita (utilizzando il modello "Allegato C" da presentare almeno 10 giorni prima della data prevista per la loro esecuzione alla Stazione/Ispettorato competente per territorio, ai sensi dell'art. 9):

- a) nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre, solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio;
- b) nel periodo dal 1° luglio al 20 luglio e dal 15 agosto al 14 settembre, nei soli terreni irrigui, ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio;
- c) per superfici non superiori a 15 ettari, nel periodo compreso fra il 1° e il 14 settembre, solo ai soggetti muniti di apposita autorizzazione, rilasciata dall'Ispettorato forestale competente, esclusivamente nei territori dove le precipitazioni piovose abbiano determinato condizioni tali da ridurre significativamente il rischio di propagazione accidentale delle fiamme;
- d) per superfici superiori a 15 ettari, nel periodo fra il 1° settembre e il 31 ottobre, a soggetti singoli o associati che, per il tramite dei Sindaci dei Comuni competenti per territorio, presentino specifici progetti di intervento strettamente legati alla pratica agricola e selvicolturale. Gli Ispettorati forestali dovranno ricevere i progetti almeno 20 giorni prima del periodo di interesse. I progetti vengono istruiti dai medesimi Ispettorati che verificano l'idoneità e la sostenibilità, anche in relazione alla situazione meteorologica, e ne autorizzano l'esecuzione.

L'abbruciamento per finalità agricole e selvicolturali è comunque subordinato, in qualunque periodo dell'anno, alla realizzazione di idonee fasce di isolamento di almeno **5 metri** di larghezza, al fine di evitare la propagazione del fuoco.

Sono comunque integralmente richiamate le sopraccitate prescrizioni regionali antincendi allegata alla Delibera G.R. n. 15/7 del 23.04.2021, segnatamente gli articoli da 4 a 16, 18 e da 21 a 23, e i relativi allegati, segnatamente gli allegati C ed E. Detti allegati figurano in calce alla presente ordinanza per ogni opportunità.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (L. 1034/71) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 1199/71), da proporre rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- Pubblicata all'Albo Pretorio Comunale fino al 31/10/2021;
- Affissa mediante manifesti e resa pubblica sul territorio comunale;
- Inserita nel sito ufficiale del Comune www.comune.tinnura.or.it.

Del rispetto della presente ordinanza è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

La presente ordinanza viene trasmessa:

1. Alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Nuoro;
2. Alla Questura di Nuoro;
3. Al Comando Stazione Carabinieri di Suni;
4. Al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro;
5. Al CFVA stazione di Bosa;
6. Alla Tenenza Guardia di Finanza di Bosa Marina
7. Alla Compagnia Barracellare di Tinnura per gli interventi di polizia in danno dei trasgressori;
8. All'Ufficio tecnico comunale.

IL SINDACO
F.to Pietro Fadda

“Allegato C” - Fac-simile di richiesta di autorizzazione di abbruciamento

Al Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Ispettorato di _____

Il sottoscritto _____

Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____ (Prov. ____)

Codice fiscale _____ Cittadinanza _____

Residenza: Comune di _____ CAP _____ (Prov. ____) Via/Piazza
_____ n. _____, Tel. _____, e-mail _____ in qualità di

_____ (proprietario, conduttore, rappresentante di Società proprietaria ecc.) dei terreni sotto

specificati;

Codice Unico Anagrafe Aziendale _____

CHIEDE

nel periodo dal ____/____/____ al ____/____/____ secondo il prospetto riportato, che gli venga
concessa l'autorizzazione per esercitare la pratica agricola/selvicolturale di abbruciamento nei seguenti terreni:

Comune	Località	Foglio	Mapp.	Superf. ettari	Coltura in atto	Vincoli esistenti (SIC, ZPS, ecc)	Giorno previsto

Il sottoscritto, dichiara:

- di essere _____ (proprietario, conduttore, rappresentante di Società proprietaria, ecc.) dei terreni sotto
specificati Codice Unico Anagrafe Aziendale _____ - _____;

- di essere a conoscenza del contenuto delle Prescrizioni Regionali Antincendi vigenti, impegnandosi alla loro piena
osservanza, con particolare riferimento alle modalità, tempi e condizioni di esecuzione delle operazioni di abbruciamento e
le relative sanzioni per la loro mancata osservanza.

Il sottoscritto, in relazione all'attività oggetto della presente domanda, dichiara:

- che i terreni contraddistinti al F. _____ Mapp. _____ SONO/NON SONO soggetti al rispetto degli impegni
sul principio di “Condizionalità”;

- che si tratta di un'attività agricola/selvicolturale finalizzata a _____

Rende le dichiarazioni di cui sopra ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
mendaci dichiarazioni.

Comunica ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), di essere
informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di aver preso visione
dell'informativa sulla privacy resa ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, messa a disposizione dell'Ispettorato
competente.

Assume fin da ora la piena responsabilità penale e civile di fatti che possono derivare dalle operazioni di abbruciamento
medesime, garantendo di adottare tutte le cautele ed i dispositivi idonei ad evitare la propagazione del fuoco al di fuori delle
aree di cui alla presente istanza ed in particolare la presenza, sino al completo spegnimento, di numero _____ persone
e delle seguenti dotazioni: _____

Allega una copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità (eccetto i cassi di presentazione diretta
all'Ufficio ricevente, firma digitale ovvero trasmissione via pec)

Luogo e data

Firma

“ALLEGATO E” - PRONTUARIO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

1) Sono punite a norma dell'articolo 24, comma 3, lett. a), della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 10.329 le violazioni ai seguenti precetti recati dalle presenti prescrizioni:

- articolo 4, comma 1 “Azioni vietate”;
- articolo 5 “Attività soggette ad autorizzazione nel periodo di *elevato pericolo*”;
- articolo 6 “Manifestazioni pirotecniche nel periodo di *elevato pericolo*”;
- articolo 7 “Apertura e ripulitura dei viali parafuoco”;
- articolo 11 “Attività non soggette a regime autorizzatorio nel periodo di *elevato pericolo*”, comma 3 (divieto assoluto in caso di livello di pericolosità pari al codice rosso);
- articolo 13 “Strade e pertinenze stradali”, comma 2 (recupero e smaltimento dei rifiuti);
- articolo 15, rimozione dei “Residui dei tagli boschivi e degli interventi selvicolturali”;
- articolo 16 “Linee e cabine elettriche”, comma 1, lettera a (contatti di fronde con le linee elettriche aeree nude) e comma 1, lettera b (mancata predisposizione di un piano di manutenzione per la rimozione delle conseguenze del degrado di isolatori sostegni ecc.);
- articolo 21 “Disposizioni generali” “di sicurezza per gli insediamenti turistico-ricettivi e simili”, comma 2 (parcheggio), ove integrate in aree di interfaccia come individuate dai piani comunali di protezione civile, ovvero in aree minacciate da incendio dichiarato di interfaccia dalle competenti autorità;
- articolo 23 “Norme di sicurezza per gli insediamenti turistico-ricettivi e simili”, “Impianto idrico, attrezzature e automezzi antincendio”, ove integrate in aree di interfaccia come individuate dai piani comunali di protezione civile, ovvero in aree minacciate da incendio dichiarato di interfaccia dalle competenti autorità.

2) Sono punite a norma dell'articolo 24, comma 3, lett. b), della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 900, le violazioni ai seguenti precetti recati dalle presenti prescrizioni:

- articolo 8 “Gestione agricola e selvicolturale delle stoppie e dei residui colturali”, comma 1 (precetti generali in materia di abbruciamenti);
- articolo 9 “Pianificazione degli abbruciamenti”, comma 7 (obbligo di sospensione dell'abbruciamento in caso di vento);
- articolo 10 “Sospensione delle autorizzazioni”.

3) L'articolo 24, comma 3, lett. c), della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 1.200, per ogni ettometro o frazione di ettometro di fascia o area o tratta di protezione o isolamento non conforme a quanto prescritto. Allorquando non siano sanabili prima che si verificano eventi dannosi e qualora non siano sanate ai sensi del successivo punto 4, sono punite a norma del suddetto articolo 24, comma 3, lett.c) le violazioni ai seguenti precetti recati dalle presenti prescrizioni:

- articolo 8 “Gestione agricola e selvicolturale delle stoppie e dei residui colturali”, comma 3 (fasce di isolamento a presidio degli abbruciamenti);
- articolo 11 “Attività non soggette a regime autorizzatorio nel periodo di *elevato pericolo*” comma 2 (fasce di isolamento in caso di potenziale generazione di scintille);
- articolo 12 fasce a presidio dei “Terreni e fabbricati”;
- articolo 13, commi 1, 3, 4 e 5, fasce a presidio delle “Strade e pertinenze stradali”;
- articolo 14, comma 2, fasce a presidio dei “Depositi di materiale infiammabile o combustibile”;
- articolo 22 “Fasce di protezione parafuoco” degli insediamenti turistico-ricettivi e simili.

Il pagamento, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è ammesso nella misura di euro 400 per ogni ettometro o frazione di ettometro di tratta non conforme a quanto prescritto. La misurazione delle tratte non conformi è effettuata secondo l'asse di massimo sviluppo.

4) Allorquando le violazioni ai precetti di cui al precedente punto 3) siano sanabili prima che si verificano eventi dannosi, l'organo che effettua il controllo, in attesa di poter formulare la contestazione di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrive al trasgressore gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni per ottemperare a essi. Accertata l'effettiva ottemperanza alle prescrizioni impartite e l'assenza di eventuali connessi eventi dannosi, le sanzioni di cui al punto 3) sono ridotte a un quinto, a norma dell'articolo 24, comma 4, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8.

5) Fatta salva l'applicazione degli articoli 8 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le ulteriori violazioni ai precetti recati dalle presenti prescrizioni, sono punite a norma dell'articolo 24, comma 3, lett. e), della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300.